

HPC4SME

Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributi per la realizzazione di progetti di sostegno all'innovazione digitale delle piccole e medie imprese mediante infrastrutture tecnologiche, servizi di innovazione e altri contributi a fondo perduto

Premessa

Fondata nel 1978, Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park è un Ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. La missione di Area Science Park, come delineata dall'art. 2 del suo Statuto, è quella di favorire e promuovere l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, nonché lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione. In questo contesto, Area Science Park ha maturato un'esperienza di quasi cinquant'anni nelle attività di supporto all'innovazione e trasferimento tecnologico, al fine di rafforzare la relazione tra la produzione della ricerca e lo sfruttamento industriale e imprenditoriale dei suoi risultati, operando come punto di raccordo tra ricerca, infrastrutture tecnologiche, competenze specialistiche e imprese.

Nel proprio Piano Triennale di Attività (PTA) 2026–2028, Area Science Park individua nel rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche digitali, dell'*High Performance Computing*, della *data engineering*, dell'intelligenza artificiale, dell'*information security* e dei dimostratori digitali uno degli strumenti prioritari per sostenere l'innovazione delle imprese. Tale indirizzo si inserisce in un percorso già avviato dall'Ente nell'ambito delle attività svolte in qualità di *Digital Innovation Hub*, con particolare riferimento all'esperienza del progetto "IP4FVG-EDIH", che ha ottenuto il *Seal of Excellence* della Commissione europea nel contesto dell'iniziativa *European Digital Innovation Hubs*. Nell'ambito di "IP4FVG-EDIH", Area Science Park ha, in particolare, contribuito a supportare la trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni attraverso l'erogazione di servizi specialistici, attività di *test before invest*, l'offerta di competenze e infrastrutture digitali, nonché attività di formazione e accompagnamento all'innovazione.

In coerenza con la strategia illustrata nel Piano Triennale di Attività (PTA) 2026–2028 e sulla scorta dell'esperienza maturata nell'ambito del progetto "IP4FVG-EDIH", Area Science Park sviluppa un sistema integrato di infrastrutture e servizi per la trasformazione digitale delle imprese, attraverso, *inter alia*:

- l'infrastruttura "HPC4SME", dedicata alle fasi di sviluppo avanzato, ottimizzazione e scalabilità industriale delle soluzioni digitali ad alto contenuto tecnologico, che mette a disposizione del sistema produttivo risorse di calcolo ad alte prestazioni e competenze

specialistiche nei campi dell'intelligenza artificiale, della simulazione numerica e dell'ottimizzazione di sistemi complessi;

- il *data center* ad alte prestazioni “ORFEO”, progettato per sostenere in modo nativo il calcolo intensivo, l'elaborazione di *big data* e l'addestramento di modelli avanzati di intelligenza artificiale, inclusi *Large Language Models* (LLM);
- la rete dei dimostratori digitali avviata nell'ambito del progetto “IP4FVG”, che offre ambienti di sperimentazione guidata e validazione delle tecnologie digitali a supporto delle imprese che intendono esplorare, testare e valutare l'efficacia di tecnologie digitali avanzate prima della loro adozione e integrazione su scala industriale.

Tali *asset* rendono disponibili risorse di calcolo, strumenti di *data science*, competenze specialistiche e servizi di supporto all'innovazione digitale per lo sviluppo, la sperimentazione e la validazione di soluzioni innovative, negli ambiti, tra gli altri, dell'intelligenza artificiale, della simulazione avanzata, dell'ottimizzazione di sistemi complessi e del *digital twin*.

In questo quadro si inserisce il presente avviso, volto a sostenere progetti orientati allo sviluppo, al test e alla validazione di soluzioni digitali innovative da parte delle piccole e medie imprese, tramite l'utilizzo integrato di contributi in denaro, da un lato, e delle infrastrutture tecnologiche digitali, dei dimostratori e dei servizi per l'innovazione digitale di Area Science Park dall'altro.

Articolo 1 – Finalità e oggetto

1. Il presente avviso ha ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto, in natura e in denaro, finalizzati a sostenere l'innovazione digitale delle piccole e medie imprese (di seguito, anche “PMI”) mediante la realizzazione di progetti di innovazione digitale e sperimentazione tecnologica. In particolare, l'iniziativa di cui al presente avviso supporta progetti coerenti con gli ambiti strategici di intervento di Area Science Park, così come delineati nel Piano Triennale di Attività (PTA) 2026-2028, indicativamente collocati tra i livelli di maturità tecnologica TRL 5 e TRL 8 e finalizzati allo sviluppo, alla sperimentazione e alla validazione di soluzioni digitali innovative, quali, a titolo esemplificativo, quelle basate su tecnologie come *High Performance Computing*, intelligenza artificiale, analisi dei dati e sicurezza delle informazioni.
2. L'intervento di cui al presente avviso è volto a:
 - supportare le imprese nelle fasi iniziali di sviluppo, test e validazione di nuove soluzioni digitali, prima della loro eventuale industrializzazione;
 - promuovere l'accesso a infrastrutture tecnologiche digitali avanzate e ad ambienti di sperimentazione;
 - rafforzare la capacità delle imprese di impostare e gestire percorsi strutturati di innovazione digitale.
3. La concessione di cui al presente avviso ha ad oggetto le seguenti forme di contributo:

- a) contributo in natura a fruizione obbligatoria, costituito dal servizio “*Innovation Management*”¹ e dal servizio “*Information Security*”², di cui al catalogo “Servizi per l’Innovazione Digitale” (di seguito, anche “Catalogo”) allegato sub 1 al presente avviso, nonché da un servizio aggiuntivo a scelta tra quelli descritti nel Catalogo stesso;
 - b) contributo in natura a fruizione facoltativa, costituito dagli ulteriori “Servizi per l’Innovazione Digitale” di cui al Catalogo;
 - c) contributo in denaro a fruizione facoltativa, a copertura dei costi di personale interno e di consulenze specialistiche sostenuti dall’impresa beneficiaria per la realizzazione del progetto (v. *infra*, art. 6).
4. Le due forme di contributi, in natura e in denaro, concorrono alla realizzazione di un percorso integrato di innovazione digitale, di cui i Servizi descritti nel Catalogo costituiscono la componente tecnico-infrastrutturale e di accompagnamento, che si affianca al contributo in denaro a copertura dei costi sostenuti dall’impresa beneficiaria.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria, intensità e regime di aiuto

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso ammonta a euro 450.000,00.
2. Area Science Park si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria del presente avviso, anche mediante l’utilizzo di ulteriori risorse che si rendano disponibili, dandone comunicazione tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale. L’eventuale incremento della dotazione finanziaria potrà essere destinato al finanziamento di ulteriori progetti, secondo le modalità previste dal presente avviso.
3. I contributi sono concessi a fondo perduto, con le seguenti intensità di aiuto:
 - a) 100% per i contributi in natura di cui all’art. 1, co. 3, lett. a) e b) del presente avviso;
 - b) 80% per i contributi in denaro di cui all’art. 1, co. 3, lett. c) del presente avviso.
4. I contributi sono concessi esclusivamente nel rispetto della normativa eurounionale e nazionale in materia di aiuti di Stato vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione. In particolare:
 - a) i contributi in natura di cui all’art. 1, co. 3, lett. a) e b) del presente avviso sono concessi ai sensi dell’art. 28, par. 2, lett. c) e par. 4 del Regolamento (UE) 651/2014 (c.d. GBER), che disciplina gli aiuti all’innovazione a favore delle PMI;
 - a) i contributi in denaro di cui all’art. 1, co. 3, lett. c) del presente avviso sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 (c.d. Regolamento *de minimis*).
5. L’Amministrazione si riserva di aggiornare il presente avviso in caso di sopravvenienze normative in materia.

¹ Il Servizio “*Innovation Management*” è finalizzato ad accompagnare l’impresa beneficiaria nella corretta impostazione e gestione del percorso di innovazione digitale, nonché nel raccordo tra fabbisogni aziendali, attività progettuali e servizi richiesti.

² Il Servizio “*Information Security*” è finalizzato a individuare eventuali elementi di rischio tecnico-organizzativo connessi al progetto.

Articolo 3 – Destinatari dell’avviso e requisiti soggettivi di ammissibilità

1. Possono presentare domanda di contributi le imprese che alla data di presentazione della domanda stessa siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:
 - a) essere PMI, come definite dalla vigente normativa eurounionale³;
 - b) essere iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
 - c) avere la sede operativa o la filiale nella quale è realizzato il progetto attiva nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
 - d) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) e di ogni altra procedura concorsuale prevista dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - e) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà, ai sensi dell’art. 2, p.to 18) del Regolamento (UE) 651/2014;
 - f) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, lett. d), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - g) non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - h) rispettare la normativa relativa agli aiuti di Stato recata dal Regolamento (UE) n. 651/2014, nel caso in cui il contributo sia concesso in applicazione di tale disciplina;
 - i) rispettare la normativa specifica relativa agli aiuti “*de minimis*” recata dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, nel caso in cui il contributo sia concesso in applicazione di tale disciplina;

³ Ai fini del presente avviso, vale la definizione di PMI contenuta nell’Allegato I del GBER, la quale traspone esattamente al suo interno il testo e i criteri della Raccomandazione 2003/361/CE, in base ai quali sono tali le imprese che soddisfano i seguenti parametri, fatti salvi i criteri di determinazione di cui al regolamento citato, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Micro impresa	0-9	Max 2ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

- j) essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
 - k) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dei contributi per ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo codice;
 - l) ai sensi dell'art. 75, co. 1bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
 - m) ove applicabile, avere la facoltà di disporre dei diritti di proprietà intellettuale sul trovato/sulla tecnologia oggetto della proposta progettuale.
2. Nel caso di imprese non aventi sede nel territorio della Repubblica italiana al momento della presentazione della domanda, le stesse devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato membro in cui hanno la propria sede e iscritte nei pertinenti registri di tale Stato membro, qualora sussistenti.
 3. In deroga a quanto previsto al co. 1, lett. c), del presente articolo possono presentare domanda anche i soggetti che, pur non avendo una sede operativa o una filiale nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia nella quale realizzare il progetto al momento della presentazione della domanda stessa, si impegnano, mediante apposita dichiarazione, ad attivarla entro la data di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, co. 3, lett. a) e b). La concessione di tali contributi è revocata nel caso in cui i beneficiari non procedano entro la data suddetta alla registrazione nel Registro delle imprese della sede operativa sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia nella quale è realizzato il progetto.

Articolo 4 – Proposte progettuali e requisiti oggettivi di ammissibilità

1. Ciascuna PMI può presentare un'unica domanda di contributi, riferita a una singola proposta progettuale, anche parte di un programma aziendale di ricerca e sviluppo di entità più ampia. In tal caso, i contributi sono concessi esclusivamente per la quota di spesa afferente alla proposta progettuale ammessa.
2. Le domande di contributi devono avere a oggetto la realizzazione di un progetto di innovazione digitale e sperimentazione tecnologica:
 - finalizzato allo sviluppo, alla sperimentazione e alla validazione di una o più soluzioni digitali innovative;
 - indicativamente collocato tra i livelli di maturità tecnologica TRL 5 e TRL 8;
 - avente obiettivi chiari, risultati attesi e indicatori misurabili.
3. Sono considerate ammissibili le proposte riferite a progetti che:
 - a) siano coerenti con le finalità di cui all'art. 1 del presente avviso;
 - b) non riguardino attività ordinarie d'impresa, né attività produttive già in esercizio;

- c) prevedano la fruizione dei seguenti “Servizi per l’Innovazione Digitale” di cui al Catalogo:
 - i. *Innovation Management*;
 - ii. *Information Security*;
 - iii. almeno un servizio aggiuntivo a scelta dell’impresa partecipante, purché coerente con gli obiettivi, le attività e i risultati attesi della proposta progettuale;
- d) siano avviati successivamente alla presentazione della domanda di contributi;
- e) abbiano una durata massima di 8 (otto) mesi, decorrenti dalla data di avvio del progetto stesso;
- f) presentino un valore complessivo, dato dalla somma dei Servizi richiesti di cui all’art. 1, co. 3, lett. a) e b) del presente avviso e delle spese ammissibili di cui all’art. 6, co. 1, del presente avviso stesso, non inferiore a euro 30.000,00 e non superiore a euro 100.000,00;
- g) presentino un valore complessivo delle spese ammissibili di cui all’art. 6, co. 1, del presente avviso compreso tra il 75% e il 100% del valore complessivo dei Servizi richiesti di cui all’art. 1, co. 3, lett. a) e b) del presente avviso stesso, al fine di assicurare l’equilibrio del progetto integrato di innovazione digitale, garantendo sia l’effettiva fruizione della componente tecnico-infrastrutturale di accompagnamento messa a disposizione da Area Science Park, che l’adeguato coinvolgimento operativo dell’impresa beneficiaria nella realizzazione delle attività progettuali.

Articolo 5 – Contributi in natura: servizi per l’innovazione digitale

1. I contributi in natura di cui all’art. 1, co. 3, lett. a) e b) del presente avviso sono costituiti dai servizi descritti nel Catalogo (di seguito “Servizi” o, al singolare, “Servizio”).
2. Ciascun Servizio è illustrato tramite un’apposita scheda, che ne indica destinatari, obiettivo, descrizione, attività previste, *output*, durata, modalità di erogazione, valore, impegno richiesto all’impresa per la fruizione del Servizio stesso e condizioni di utilizzo.
3. La combinazione dei Servizi richiesti deve essere coerente con gli obiettivi, le attività e i risultati attesi della proposta progettuale e rispettare quanto previsto dal Catalogo.
4. Ciascun Servizio può essere fruito una sola volta nell’ambito del medesimo progetto, salvo diversa previsione del Catalogo.
5. I Servizi devono essere fruiti esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi della proposta progettuale ammessa, di cui costituiscono parte sostanziale al fine di assicurare un percorso integrato di accompagnamento, sperimentazione, test e validazione, in coerenza con le finalità del presente avviso.
6. L’impresa beneficiaria è tenuta a collaborare allo svolgimento delle attività previste dal/i Servizio/i richiesto/i, mettendo a disposizione tutti i dati, le informazioni e le risorse umane necessari all’efficace fruizione del/i Servizio/i medesimo/i.
7. Area Science Park si riserva di aggiornare il Catalogo in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, mediante pubblicazione della più recente versione del Catalogo stesso sul proprio sito istituzionale. Per ciascuna domanda di contributi vale la versione del Catalogo

vigente alla data di presentazione della domanda stessa, salvo diversa previsione più favorevole per l'impresa e compatibile con il presente avviso.

8. L'attivazione dei Servizi di Innovazione non comporta alcun obbligo per l'impresa di acquisire ulteriori beni, servizi o consulenze da Area Science Park o da operatori stabiliti nel territorio nazionale o regionale.
9. Le eventuali consulenze specialistiche di cui all'art. 6, co. 1, lett. b) del presente avviso restano distinte dai Servizi di Innovazione e possono essere affidate a soggetti terzi indipendenti liberamente individuati dall'impresa, nel rispetto delle condizioni previste dal presente avviso.

Articolo 6 – Contributo in denaro: spese ammissibili

1. Con riferimento al contributo in denaro a fruizione facoltativa di cui all'art. 1, co. 3, lett. c) del presente avviso, sono ammissibili esclusivamente le seguenti spese:
 - a) per personale interno, ossia spese per il personale dipendente dell'impresa beneficiaria direttamente impegnato nella realizzazione del progetto. Tali spese sono riconosciute sulla base di unità di costo standard per fasce di profilo professionale, come definite nell'allegato 2 (Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese) al presente avviso;
 - b) Per consulenze specialistiche, ossia spese per prestazioni strettamente connesse alla realizzazione del progetto, quali attività di sviluppo, integrazione, test e validazione, rese da soggetti terzi indipendenti⁴, in possesso di competenze ed esperienze professionali coerenti con le attività commissionate. Le consulenze specialistiche possono essere affidate a soggetti liberamente individuati dall'impresa, nel rispetto delle condizioni previste dal presente avviso, senza limitazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell'operatore economico, acquisendole a condizioni di mercato.
2. Le spese per consulenze specialistiche di cui al co. 1, lett. b) del presente articolo non devono essere superiori alle spese per il personale interno di cui al co. 1, lett. a) del presente articolo stesso, al fine di assicurare un adeguato coinvolgimento delle risorse umane dell'impresa beneficiaria nella realizzazione delle attività progettuali.
3. A pena di inammissibilità, le spese di cui al co. 1, lett. a) e b) del presente articolo devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 2 (Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese) del presente avviso.
4. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA o di analoghe imposte estere. L'IVA e ogni altro tributo od onere fiscale costituiscono spese ammissibili solo qualora non siano recuperabili dall'impresa beneficiaria ai sensi della normativa vigente.

⁴Ai fini del presente avviso non si considerano "soggetti terzi indipendenti" i soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del GBER.

5. Eventuali spese eccedenti restano a carico dell'impresa e non rilevano ai fini del calcolo del contributo concedibile.
6. Le spese non direttamente riferibili al progetto, non pertinenti, non documentate o non verificabili sono escluse o rideterminate in sede di istruttoria o rendicontazione.

Articolo 7 – Contributo in denaro: spese non ammissibili

1. Con riferimento al contributo in denaro a fruizione facoltativa di cui all'art. 1, co. 3, lett. c) del presente avviso, non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'art. 6, co. 1 del presente avviso stesso e, in particolare, le spese relative a:
 - a) attività ordinarie, ricorrenti o connesse alla gestione corrente dell'impresa;
 - b) consulenze continuative o periodiche non direttamente riferibili al progetto, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o di revisione contabile, consulenze fiscali o legali;
 - c) attività di *marketing*, promozione, comunicazione o studi di mercato;
 - d) certificazioni, autorizzazioni o adempimenti obbligatori;
 - e) registrazione e tutela di diritti di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, ecc.);
 - f) acquisto di beni immobili o arredi;
 - g) realizzazione o manutenzione di opere edili, impianti o infrastrutture;
 - h) acquisto o noleggio di beni non strettamente funzionali al progetto, inclusi beni usati;
 - i) licenze *software*, canoni o abbonamenti, salvo diversa previsione del presente avviso;
 - j) canoni ordinari di manutenzione, assistenza o supporto continuativo;
 - k) spese per viaggi, missioni, vitto, alloggio o formazione del personale;
 - l) costi figurativi, salvo quanto previsto per le unità di costo standard applicabili al personale interno dell'impresa beneficiaria;
 - m) oneri finanziari (interessi, commissioni, perdite su cambi, garanzie);
 - n) costi non direttamente imputabili al progetto;
 - o) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dall'impresa beneficiaria ai sensi della normativa vigente.
2. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisti ed acquisizioni tra soggetti non indipendenti.

Articolo 8 – Cumulo dei contributi

1. I contributi concessi ai sensi del presente avviso sono cumulabili con altri contributi pubblici eurounionali, nazionali e/o regionali, nonché con incentivi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici in genere, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato, fermo restando il divieto di duplicazione del finanziamento degli stessi costi a valere su fonti di finanziamento pubblico, anche di diversa natura (c.d. "divieto di doppio finanziamento").
2. Le imprese partecipanti al procedimento di cui al presente avviso sono tenute a dichiarare, al momento della presentazione della domanda di contributi, e a comunicare, in ogni fase

successiva del procedimento stesso, di avere ricevuto eventuali altri contributi pubblici riferiti al progetto oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente avviso, fornendo ad Area Science Park tutte le informazioni necessarie per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di cumulo dei contributi.

Articolo 9 – Call to Action

1. Al fine della partecipazione al procedimento di cui al presente avviso, le imprese interessate devono effettuare, **a pena di esclusione**, un confronto tecnico con il personale di Area Science Park, preliminare alla presentazione della domanda di contributi e denominato “*Call to Action*”.
2. La “*Call to Action*” non ha carattere selettivo ed è finalizzata a favorire una migliore comprensione, da parte di ciascuna impresa interessata a presentare domanda di contributi, delle opportunità offerte attraverso il presente avviso. In particolare, la “*Call to Action*” consente a ciascuna impresa interessata di confrontarsi con il personale tecnico di Area Science Park in merito ai propri fabbisogni di innovazione digitale e alle caratteristiche dei Servizi di cui al Catalogo, allo scopo di individuare quelli più coerenti con le esigenze del progetto che sarà oggetto della rispettiva domanda di contributi, nonché di favorire una migliore definizione del progetto in questione.
3. La “*Call to Action*” va richiesta da ciascuna impresa interessata, compilando il modulo *online* disponibile sul sito istituzionale di Area Science Park al seguente link <http://www.areasciencepark.it/cal/hpc4sme>, entro e non oltre le ore 23:59:00 del 31 gennaio 2027, nel quale deve essere fornita una breve descrizione dell’idea progettuale e devono essere indicati i Servizi di cui l’impresa stessa intende fruire. Non sono prese in considerazione richieste presentate con altre modalità o pervenute oltre il termine indicato nel presente co..
4. Al ricevimento della richiesta di cui al co. 3 del presente articolo, Area Science Park prende contatto con l’impresa interessata per pianificare il confronto tecnico, che può avvenire in presenza ovvero con modalità telematiche.
5. Al termine del confronto tecnico, Area Science Park rilascia all’impresa un’apposita attestazione a comprova dell’effettuazione della “*Call to Action*”. Quest’ultima non comporta obbligo di presentazione della domanda di contributi e non vincola Area Science Park rispetto all’esito della successiva istruttoria.

Articolo 10 – Modalità di presentazione delle domande di contributi

1. La domanda di contributi deve essere inviata, **a pena di esclusione**, da un indirizzo PEC intestato all’impresa interessata all’indirizzo PEC di Area Science Park (protocollo@pec.areasciencepark.it), entro e non oltre le ore 23:59:00 del 28 febbraio 2027. A tal fine, fa fede la data e l’ora di ricezione risultanti dal sistema PEC di Area Science Park. Nell’oggetto del messaggio deve essere riportata la seguente dicitura: “**Domanda di contributi HPC4SME**”.

2. Per le sole imprese straniere non aventi sede in Italia, in quanto sprovviste di indirizzo PEC, l'invio può essere effettuato da un indirizzo di posta elettronica ordinaria allo stesso indirizzo PEC di Area Science Park protocollo@pec.areasciencepark.it, indicando nell'oggetto la medesima dicitura “**Domanda di contributi HPC4SME**”. In tal caso, la ricezione da parte di Area Science Park è attestata dal rilascio del relativo numero di protocollo.
3. Ciascuna PMI può presentare una sola domanda di contributi, riferita a un'unica proposta progettuale.
4. La domanda di contributi si compone, **a pena di esclusione**, di:
 - a) domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo allegato sub 3 al presente avviso, dalla quale risulti il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'art. 3 del presente avviso stesso;
 - b) proposta progettuale, comprendente la relazione tecnica e il quadro economico di progetto, redatta utilizzando il modulo allegato sub 4 al presente avviso, articolato nelle seguenti sezioni:
 - 1) descrizione del progetto, da cui si evincano chiaramente:
 - i. la coerenza con le finalità di cui all'art. 1 del presente;
 - ii. il proposito di sviluppo, sperimentazione e validazione di una o più soluzioni digitali innovative (qualora la proposta progettuale sia inquadrata in un programma aziendale di ricerca e sviluppo di entità più ampia, dev'essere precisato come la sua realizzazione si inserisca in tale contesto e il contributo che vi apporta);
 - 2) descrizione degli obiettivi, delle attività e dei risultati attesi del progetto, corredati dei relativi indicatori misurabili;
 - 3) cronoprogramma del progetto, con indicazione della data prevista di avvio e di conclusione dello stesso, per una durata complessiva non superiore a 8 (otto) mesi;
 - 4) indicazione dei “Servizi per l'Innovazione Digitale” di cui è richiesta la concessione, in conformità a quanto previsto dal Catalogo;
 - 5) quadro economico di progetto, comprensivo dei costi complessivi del progetto e del contributo richiesto, con evidenza del rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, co. 3, lett. f) e g) del presente avviso.
5. La proposta progettuale deve corrispondere all'idea progettuale presentata in occasione della “*Call to Action*” e deve essere coerente con le indicazioni emerse in quella sede (ad esempio, nella scelta dei Servizi), **a pena di esclusione** della domanda di contributi.
4. Alla domanda di contributi sono allegati:
 - a) la documentazione elencata nell'allegato 2 al presente avviso, relativa al personale interno dell'impresa partecipante che si prevede di impiegare nella realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) del presente avviso;

- b) gli eventuali preventivi relativi alle consulenze specialistiche di cui all'art. 6, co. 1, lett. b) del presente avviso.
5. Le dichiarazioni rese nell'ambito della domanda di contributi sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero impegnative per il sottoscrittore.
6. Area Science Park effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito della domanda di contributi, anche mediante interrogazione di banche dati pubbliche, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. cit.
7. La domanda di contributi e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa partecipante o da persona munita dei relativi poteri, con firma digitale o autografa; in quest'ultimo caso, la domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato non editabile e devono essere accompagnati da copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
8. Per assicurare la piena funzionalità del sistema, la dimensione complessiva della domanda di contributi non deve superare i 30(trenta) MB. La ricezione della domanda da parte di Area Science Park è attestata dalla notifica di avvenuta consegna generata dal sistema e trasmessa all'indirizzo PEC dal quale è stata inviata la domanda stessa, che è onere del mittente verificare di avere ricevuto.
9. Area Science Park non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a caso fortuito, forza maggiore o disguidi telematici a essa non imputabili,
10. La presentazione della domanda di contributi comporta l'implicita e incondizionata accettazione di tutto quanto stabilito nel presente avviso e nei relativi allegati.

Articolo 11 – Istruttoria delle domande di contributi

1. L'ammissione delle domande di contributi pervenute è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello, che prevede che le domande stesse siano istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'art. 2, co. 1 del presente avviso e della capacità operativa di Area Science Park di erogare i Servizi richiesti⁵.
2. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 23 del presente avviso esamina le domande di contributi pervenute nel rispetto dei termini e delle modalità di presentazione di cui all'art. 10 del presente avviso stesso, verificando, in particolare:
- a) la completezza di ciascuna domanda di contributi alla luce della prescrizione di cui all'art. 10, co. 4, del presente avviso;

⁵ Si precisa che, in caso di dotazione finanziaria parzialmente insufficiente o di indisponibilità della capacità tecnico-operativa necessaria all'erogazione dei Servizi, non si procede alla concessione di contributi a titolo di parziale accoglimento della domanda. È, peraltro, in facoltà di Area Science Park valutare la disponibilità di ulteriori risorse da destinare alla copertura integrale delle spese ammissibili, prima di dichiarare la relativa domanda non accoglibile.

- b) la conformità formale di ciascuna domanda di contributi alle prescrizioni di cui all'art. 10 del presente avviso;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'art. 3 del presente avviso in capo alle imprese partecipanti;
 - d) la sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissibilità delle proposte progettuali di cui all'art. 4 del presente avviso;
 - e) l'effettuazione della "*Call to Action*" con riferimento alla proposta progettuale presentata.
3. All'esito dell'esame di cui al co. 2 del presente articolo, condotto ricorrendo, ove necessario e nei casi consentiti, al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento adotta i provvedimenti conseguenti di ammissione e di esclusione delle imprese partecipanti, dandone loro comunicazione a mezzo PEC.

Articolo 12 – Concessione dei contributi

- 1. Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, co. 3 del presente avviso, l'impresa ammessa è tenuta a confermare ad Area Science Park, via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it, la data di avvio del progetto indicata nella domanda di partecipazione o a proporre una nuova data. In entrambi i casi, è facoltà di Area Science Park concordare con l'impresa ammessa una diversa data di avvio del progetto compatibile con la programmazione dei "Servizi per l'Innovazione Digitale" di Area Science Park stessa
- 2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al co. 1 del presente articolo, o di mancato raggiungimento di un accordo in merito alla data di avvio del progetto, la domanda di contributi si intende ritirata.
- 3. A seguito della comunicazione di cui al co. 1 del presente articolo o dell'accordo vertente sulla fissazione della nuova data di avvio del progetto e, in ogni caso, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di contributi, il Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione di Area Science Park adotta il provvedimento di concessione dei contributi richiesti.
- 4. Ferma restando la facoltà di ciascuna impresa ammessa di rinunciare alla concessione, i contributi non sono concessi qualora difettino i requisiti di regolarità contributiva attestati dal DURC in capo all'impresa beneficiaria.
- 5. Gli atti di concessione e i dati di sintesi delle proposte progettuali presentate dalle imprese beneficiarie sono pubblicati *online* ai sensi delle seguenti norme:
 - a) art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che prescrive la pubblicazione sul sito istituzionale di Area Science Park dei dati relativi alla concessione;

- b) art. 52 della L. n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), che prescrive la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.

Articolo 13 – Ritiro della domanda e rinuncia alla concessione

1. Prima dell'eventuale adozione del provvedimento di concessione, ciascuna impresa partecipante ha facoltà di ritirare la propria domanda di contributi inviando apposita comunicazione da un indirizzo PEC intestato all'impresa stessa all'indirizzo PEC di Area Science Park (protocollo@pec.areasciencepark.it).
2. Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, l'impresa beneficiaria ha facoltà di rinunciare ai contributi concessi, in misura totale o parziale, fermo restando il rispetto dei requisiti oggettivi di ammissibilità di cui all'art. 4 del presente avviso.
3. In caso di rinuncia, Area Science Park revoca il provvedimento di concessione e, ove necessario, dispone la restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, e il recupero dell'equivalente economico dei Servizi eventualmente fruiti.

Articolo 14 – Avvio, realizzazione e variazioni del progetto

1. Ciascuna impresa beneficiaria deve avviare il progetto alla data di cui all'art. 12, co. 1, del presente avviso e realizzarlo conformemente a quanto riportato nella proposta progettuale, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda i Servizi e le spese ammesse, salvo quanto previsto ai co. 2 e seguenti del presente articolo.
2. È ammessa una sola proroga del termine di conclusione del progetto, di durata massima pari a un mese, a condizione che la proroga stessa sia adeguatamente motivata e sia previamente autorizzata da Area Science Park su richiesta dell'impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine originariamente fissato.
3. Eventuali variazioni del progetto sono ammissibili unicamente qualora siano successive alla concessione dei contributi e non abbiano carattere sostanziale, in quanto:
 - non incidono sui requisiti oggettivi di ammissibilità della proposta progettuale;
 - non alterano gli obiettivi o l'impianto complessivo del progetto ammesso;
 - non modificano la natura delle attività approvate;
 - non variano i Servizi di Innovazione oggetto di concessione, salvo autorizzazione di Area Science Park;
 - non determinano l'aumento dell'importo del contributo in denaro concesso all'impresa beneficiaria;
 - non determinano il superamento dei limiti previsti dal presente avviso;
 - riguardano la modifica della distribuzione delle spese ammesse dell'impresa beneficiaria tra le voci di cui all'art. 6, co. 1 lett. a) e b) in misura non superiore al 10%

del totale delle spese ammesse, nel rispetto del limite previsto per le consulenze specialistiche rispetto alle spese per il personale interno.

4. Le variazioni non sostanziali di cui al co. 3 del presente articolo possono essere attuate dopo averne dato comunicazione motivata ad Area Science Park a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it.
5. Area Science Park si riserva in ogni caso di valutare, in sede di rendicontazione, l'ammissibilità delle variazioni apportate al progetto in termini di coerenza rispetto alla proposta progettuale presentata e in base alle risultanze della documentazione finale di spesa e della relazione finale sull'attività svolta.
6. In deroga a quanto previsto dal co. 4 del presente articolo, le variazioni sostanziali che incidono sulle attività progettuali, sul cronoprogramma, sui Servizi di Innovazione oggetto di concessione, sulle risorse coinvolte o sulla distribuzione del contributo in denaro di cui all'art. 1, co. 3, lett. c) del presente avviso tra le categorie di spesa di cui all'art. 6, co. 1, lett. a) e b) del presente avviso stesso per un valore superiore al 10% del totale delle spese ammesse possono essere attuate unicamente se autorizzate da Area Science Park, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria inviata a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it. La comunicazione dell'esito dell'istruttoria riguardante le variazioni proposte è effettuata entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della richiesta.
7. In caso di omessa presentazione della richiesta di cui al co. 5 del presente articolo o di mancato accoglimento della medesima, le spese sostenute che non rientrano nella variazione sono comunque coperte dal contributo, purché l'impresa beneficiaria completi le attività progettuali con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca o riduzione del contributo di cui all'art. 22 del presente avviso.

Articolo 15 – Variazioni anagrafiche e altre variazioni soggettive dell'impresa beneficiaria

1. Eventuali variazioni inerenti ai dati anagrafici dell'impresa beneficiaria, quali la ragione sociale, l'indirizzo della sede legale, della sede operativa o della filiale presso la quale si realizza il progetto, il legale rappresentante o l'assetto societario e l'indirizzo di posta elettronica certificata, intervenute anteriormente alla conclusione delle operazioni di rendicontazione, devono essere comunicate ad Area Science Park entro 15 (quindici) giorni a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it.
2. In caso di variazioni soggettive dell'impresa beneficiaria, anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi concessi possono essere, rispettivamente, confermati o concessi al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente avviso;
 - b) è verificata la prosecuzione del progetto in capo al subentrante;

- c) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi di cui all'art. 18 del presente avviso;
- d) il subentrante faccia richiesta di subentro ai sensi del co. 3 del presente articolo.
- 3. La richiesta di subentro deve essere trasmessa ad Area Science Park a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it, entro 15 (quindici) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro stesso, la cui copia deve essere allegata alla richiesta medesima unitamente alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione del progetto con assunzione dei relativi obblighi.
- 4. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributi e l'adozione del provvedimento di concessione di cui all'art. 12, co. 3 del presente avviso, Area Science Park avvia nuovamente l'iter istruttorio.
- 5. Ove la richiesta di subentro pervenga dopo l'adozione del provvedimento di concessione di cui all'art. 12, co. 3 del presente avviso, Area Science Park espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma dei contributi concessi. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
- 6. La trasformazione della società ai sensi degli artt. 2498 e ss. del Codice civile, con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga successivamente alla presentazione della domanda di contributi, deve essere comunicata tempestivamente ad Area Science Park a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it, che espleta le necessarie valutazioni inerenti ai requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
- 7. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nella concessione dei contributi, il relativo provvedimento di concessione non è adottato o, se già adottato, è revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.
- 8. In difetto della richiesta di subentro, Area Science Park, avuta notizia delle variazioni di cui presente articolo, assegna un termine per la presentazione della richiesta stessa. Qualora la richiesta di subentro non sia presentata entro tale termine, il provvedimento di concessione non viene adottato o viene revocato.

Articolo 16 – Rendicontazione delle spese di progetto

- 1. La rendicontazione delle spese di progetto è predisposta dall'impresa beneficiaria e da quest'ultima trasmessa ad Area Science Park dal proprio indirizzo PEC all'indirizzo PEC protocollo@pec.areasciencepark.it, indicando nell'oggetto **“Invio rendiconto progetto - HPC4SME”**, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del progetto, pena la revoca del provvedimento di concessione di cui all'art. 12, co. 3, del presente avviso.
- 2. I “Servizi per l'Innovazione Digitale” erogati da Area Science Park non sono oggetto di rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria; tuttavia, quest'ultima è tenuta a

documentarne la fruizione nella relazione finale di progetto di cui al co. 4, lett. a) del presente articolo.

3. La documentazione relativa alla rendicontazione deve essere redatta in conformità a quanto previsto dal documento allegato sotto il numero 2 al presente avviso (Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese) e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o da altro soggetto munito dei poteri di firma.
4. La rendicontazione richiede l'invio della seguente documentazione, pena la revoca del provvedimento di concessione del contributo:
 - a) le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatte utilizzando il modulo allegato 5 (Dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà a rendiconto) al presente avviso;
 - b) la relazione finale sulle attività svolte, redatta utilizzando il modulo allegato 6 al presente avviso (Relazione finale di progetto e consuntivo di spesa) e corredata della documentazione ivi prevista.
5. Il mancato conseguimento integrale dei risultati attesi non comporta automaticamente la revoca dei contributi, fermo restando l'effettivo svolgimento del progetto e la documentazione dei relativi indicatori.

Articolo 17 – Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Le verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta ai sensi dell'art. 16, co. 4, del presente avviso sono volte ad accertare, pena la revoca del provvedimento di concessione del contributo:
 - a) il mantenimento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente avviso e dichiarati nella domanda di partecipazione;
 - b) la coerenza del progetto ammesso con quello realizzato, in relazione agli obiettivi e ai risultati conseguiti;
 - c) l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate;
 - d) ove applicabile, la corretta applicazione delle unità di costo standard per fasce di profilo professionale ai fini della quantificazione dei costi di cui all'art. 6, co. 1, lett. a) del presente avviso;
 - e) la corretta fruizione dei "Servizi per l'Innovazione Digitale";
 - f) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo di cui all'art. 1, co. 3, lett. c), del presente avviso, relativi tra l'altro alla veridicità dei dati esposti e all'intensità dell'aiuto, al divieto di cumulo e agli altri obblighi previsti dal presente avviso.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, Area Science Park ne dà comunicazione all'impresa beneficiaria, indicandone le cause e assegnando un termine massimo di 10 (dieci) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nel termine assegnato, l'istruttoria prosegue sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia insufficiente, si procede

alla riduzione del contributo per inammissibilità della spesa o, in presenza dei presupposti di cui all'art. 22 del presente avviso, alla revoca del provvedimento di concessione del contributo.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica è adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.
4. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione è adottato entro 90 (novanta giorni) dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto, fatte salve eventuali sospensioni dei termini del procedimento.
5. Qualora l'impresa beneficiaria sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea, che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dall'impresa beneficiaria stessa illegale e incompatibile con il mercato interno, Area Science Park assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale l'impresa beneficiaria deve provvedere alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile. Qualora l'impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca del provvedimento di concessione dei contributi.
6. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare, Area Science Park attiva l'intervento sostitutivo previsto dalla normativa vigente.

Articolo 18 – Obblighi dell'impresa beneficiaria

1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) realizzare il progetto conformemente alla proposta progettuale ammessa, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico, sia per quanto riguarda le voci e i relativi importi di spesa ammessi, nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente avviso;
 - b) mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese, nel caso sia tenuto a tale iscrizione e mantenere i requisiti di cui all'art. 3;
 - c) rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui all'art. 8 del presente avviso;
 - d) avere attiva nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia la sede operativa o filiale nella quale realizzare il progetto;
 - e) fruire dei "Servizi per l'Innovazione Digitale" alle condizioni e nei termini di cui al presente avviso e al Catalogo, nonché sulla base di quanto disposto nel provvedimento di concessione di cui all'art. 12, co. 3, del presente avviso, e/o di quanto concordato con Area Science Park;
 - f) comunicare tempestivamente ad Area Science Park a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it le eventuali variazioni, realizzazioni parziali e rinunce e ogni fatto o circostanza che incida sul mantenimento dei requisiti soggettivi di ammissibilità o sulla realizzazione del progetto;

- g) conservare, per 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento all'impresa beneficiaria, gli originali della documentazione concernente il progetto trasmessa in copia, insieme a eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità di Area Science Park; tale termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario;
- h) consentire e agevolare le ispezioni e i controlli di cui all'art. 20 e fornire ogni informazione ritenuta necessaria da Area Science Park;
- i) adempiere a ogni obbligo previsto dal presente avviso e dai relativi allegati.

Articolo 19 – Proprietà dei risultati, utilizzo e valorizzazione

1. Restano in capo all'impresa beneficiaria la titolarità dei risultati, degli elaborati, dei dati, delle soluzioni, dei prototipi, del *know-how* di ogni altro *output* sviluppato nell'ambito del progetto, fatti salvi i diritti di terzi preesistenti e le disposizioni inderogabili di legge.
2. La fruizione dei Servizi di Innovazione erogati da Area Science Park non comporta, di per sé, il trasferimento ad Area Science Park stessa di diritti di proprietà industriale o intellettuale sui risultati conseguiti dall'impresa beneficiaria stessa.
3. L'impresa beneficiaria riconosce ad Area Science Park la facoltà di utilizzare, a titolo gratuito e non esclusivo, informazioni di carattere generale, non riservate e non tecnicamente sensibili relative al progetto, ai soli fini di:
 - comunicazione istituzionale;
 - promozione dell'iniziativa e dei Servizi di Innovazione offerti;
 - divulgazione di casi di successo e buone pratiche;
 - monitoraggio, *reporting* e rendicontazione istituzionale.
4. Resta esclusa la diffusione di segreti commerciali, informazioni riservate o contenuti la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio competitivo all'impresa beneficiaria, salvo espresso consenso scritto della stessa alla divulgazione.
5. Al fine di promuovere l'iniziativa e valorizzare i risultati conseguiti, Area Science Park può predisporre e utilizzare materiali informativi relativi al progetto, ai Servizi di Innovazione erogati e ai casi di successo sviluppati nell'ambito del presente avviso.
6. Al fine di cui al co. 5 del presente articolo, l'impresa beneficiaria si impegna a:
 - fornire, su richiesta, informazioni e materiali utili alla predisposizione dei contenuti divulgativi;
 - collaborare alla raccolta di elementi descrittivi relativi alle attività svolte e ai risultati conseguiti;
 - esaminare con tempestività i materiali predisposti da Area Science Park e formulare eventuali osservazioni entro il termine indicato nella richiesta.
7. La diffusione di contenuti riferiti a risultati specifici, materiali tecnici o ulteriori elementi riconducibili direttamente all'impresa beneficiaria avviene previo confronto con quest'ultima e nel rispetto della riservatezza e degli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Articolo 20 – Ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi Area Science Park può disporre ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 88, co. 6, del proprio Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Le imprese beneficiarie sono tenute a consentire lo svolgimento delle ispezioni e a mettere a disposizione la documentazione e le informazioni richieste.
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà rese ai fini della concessione del contributo e della rendicontazione sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. cit.

Articolo 21 – Sospensione dell'erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi potrà essere sospesa nei seguenti casi:
 - a) qualora Area Science Park abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa beneficiaria non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei contributi possa non essere raggiunto;
 - b) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge;
 - c) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado.

Articolo 22 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione di cui all'art. 12, co. 3 del presente avviso è annullato qualora, all'esito delle ispezioni e dei controlli di cui all'art. 20 del presente avviso, risulti invalido per originari vizi di legittimità indotti dalla condotta dell'impresa beneficiaria non conforme al principio della buona fede.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il provvedimento di concessione di cui all'art. 12, co. 3 del presente avviso è revocato nei casi in cui:
 - a) l'impresa beneficiaria rinunci ai contributi;
 - b) l'impresa beneficiaria non abbia mantenuto i requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente avviso per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 21 del presente avviso;

- c) l'impresa beneficiaria, non abbia sede operativa o filiale nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, nella quale realizzare il progetto, attiva fin dalla data di erogazione dei contributi;
 - d) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 16 del presente avviso;
 - e) l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosti sostanzialmente da quello ammesso o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente le attività rendicontate, ai sensi dell'art. 17 del presente avviso;
 - f) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione delle spese sia negativo o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa, ai sensi dell'art. 17 del presente avviso;
 - g) la spesa ammessa sia stata variata in diminuzione, rispetto al piano finanziario approvato, al di sotto del valore limite di cui all'art. 3, co. 3, lett. f) del presente avviso;
 - h) la spesa ammessa con riferimento al contributo in denaro di cui all'art. 1, co. 3, lett. c) del presente avviso sia stata variata in diminuzione, rispetto al piano finanziario approvato, al di sotto del valore limite di cui all'art. 3, co. 3, lett. f) del presente avviso;
 - i) difettino i presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione dei contributi, relativi tra l'altro alla veridicità dei dati esposti e all'intensità dell'aiuto;
 - j) nel caso di aiuti concessi ai sensi del GBER, l'impresa beneficiaria, destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione e alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del presente avviso;
 - k) l'impresa beneficiaria non consenta le ispezioni e i controlli di cui all'art. 20 del presente avviso;
 - l) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro previste all'art. 15 del presente avviso;
 - m) l'impresa beneficiaria non rispetti gli obblighi di cui all'art. 18 del presente avviso;
 - n) se i documenti di spesa risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributi;
 - o) se i pagamenti delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributi.
3. Nei casi di annullamento, decadenza e revoca di cui ai co. 1 e 2 del presente articolo, è richiesta all'impresa beneficiaria la restituzione delle somme eventualmente erogate e la corresponsione di quelle dovute a copertura dei costi per i "Servizi per l'Innovazione Digitale" fruiti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
4. Qualora il provvedimento di concessione dei contributi sia annullato per vizi imputabili ad Area Science Park, è richiesta la restituzione delle sole somme eventualmente erogate.

5. Area Science Park comunica tempestivamente all'impresa beneficiaria l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.

Articolo 23 – Responsabile del procedimento e richiesta di informazioni

1. Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione (R&I) di Area Science Park, dott. Salvatore La Rosa.
2. Informazioni relative al presente avviso, alla “*Call to Action*” di cui all'art. 9 del presente avviso stesso e alla presentazione della domanda di contributi possono essere richieste ad Area Science Park inviando un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria hpc4sme.info@areasciencepark.it.
3. Ove ritenuto opportuno, Area Science Park pubblica eventuali chiarimenti di interesse generale sul proprio sito istituzionale.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, “GDPR”) e in relazione alle attività di trattamento di dati personali svolte nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso e del rapporto con le imprese beneficiarie, vengono rese le informazioni di seguito riportate.

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, avente sede in Trieste, Padriciano 99, C.A.P. 34149. La persona alla quale si riferiscono i dati personali trattati, in qualità di interessato, può rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando un'e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: urp@areasciencepark.it; PEC protocollo@pec.areasciencepark.it.

2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Presso Area Science Park è presente il Responsabile della protezione dei dati (in inglese, “Data Protection Officer” – DPO), nominato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it.

3. Origine dei dati personali

I dati personali trattati per le finalità di cui alla presente informativa sono forniti dall'interessato ovvero estratti da documenti elaborati o trasmessi da terzi.

4. Categorie di dati personali trattati

Area Science Park tratterà dati personali riferiti ai legali rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati delle imprese partecipanti al procedimento di cui al presente avviso e precisamente dati comuni e dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR. Non sono, invece, oggetto dei trattamenti di dati effettuati da Area Science Park le informazioni appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” (c.d. “dati sensibili”) di cui all'art. 9 del GDPR.

In qualità di titolare autonomo del trattamento, ciascuna impresa partecipante:

- garantisce di poter comunicare i suddetti dati personali ad Area Science Park in base a un'ideale base giuridica che ne legittima il trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità di legge e conferendo sul punto la più ampia manleva rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire ad Area Science Park stessa dagli interessati;
- si impegna a portare a conoscenza degli interessati le presenti informazioni rese da Area Science Park in relazione al trattamento dei loro dati personali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali di cui alla presente informativa sono trattati per le finalità illustrate nella tabella sottostante, in corrispondenza di ciascuna delle quali è altresì indicata la base giuridica del trattamento.

Finalità del trattamento	Base giuridica del trattamento
Evasione di richieste di informazioni relative al presente avviso e alla compilazione della domanda di partecipazione e della proposta progettuale	Esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR)
Avvio del procedimento di cui al presente avviso	
Istruttoria delle domande di contributi	
Conclusione del procedimento di cui al presente avviso	
Adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza	Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR)
Riscontro alle eventuali richieste di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato	
Effettuazione delle verifiche a campione in applicazione della normativa di cui al D.P.R. 445/2000	
Gestione del rapporto con le imprese beneficiarie	Esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR)
Promozione dell'iniziativa "Call4Digital Infrastructure" e diffusione dei suoi risultati	• Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR) • Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di

	pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR).
--	---

6. Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali

Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione effettuate in adempimento di obblighi di legge o per ordine dell'autorità, i dati personali trattati per le finalità di cui alla presente informativa saranno conosciuti dal personale di Area Science Park e dai componenti degli organi dell'Ente, anche di controllo, nonché dal personale dei responsabili del trattamento eventualmente nominati da Area Science Park stessa, tutti autorizzati al trattamento e appositamente istruiti. Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento è a disposizione dell'interessato presso gli uffici di Area Science Park. Da ultimo, notizie riguardanti l'interessato e/o immagini fotografiche, riprese e registrazioni audio-video dello stesso potrebbero essere diffuse, con il suo consenso espresso, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di Area Science Park, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web, televisione, radio, *social media* e altri mezzi di diffusione.

7. Trasferimento dei dati in Paesi extra UE

Qualora Area Science Park debba trasferire i dati personali dell'interessato in Paesi extra UE, il trasferimento sarà effettuato in modo da fornire garanzie appropriate o opportune ai sensi del Capo V del GDPR.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per i periodi indicati nel "Piano di Conservazione" allegato al "Manuale di Gestione Documentale" di Area Science Park, a disposizione dell'interessato presso gli uffici di Area Science Park stessa.

9. Diritti dell'interessato

Con riferimento ai propri dati personali, l'interessato è detentore dei seguenti diritti:

- a) di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR);
- b) di rettifica degli stessi (art. 16 del GDPR);
- c) di cancellazione degli stessi (art. 17 del GDPR);
- d) di limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR);
- e) alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR), qualora il trattamento si basi sull'esecuzione di un contratto o sul consenso dell'interessato e sia effettuato mediante strumenti informatici;
- f) di opposizione al trattamento (art. 21 del GDPR);
- g) di revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, par. 3, del GDPR);
- h) di proporre reclamo all'autorità di controllo, ossia al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR).

Per esercitare i diritti di cui alle lettere da a) a g), l'interessato può inviare un'e-mail al seguente indirizzo: rpdp@areasciencepark.it. Area Science Park è tenuta a fornire una

risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta stessa. Ove necessario, il titolare del trattamento porterà a conoscenza dei soggetti terzi ai quali i dati personali dell'interessato siano stati comunicati l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato medesimo, a eccezione di specifici casi (ad esempio, quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).

10. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un'eventuale mancata comunicazione dei dati

Il conferimento dei dati personali di cui alla presente informativa è facoltativo, ma necessario alla realizzazione delle attività funzionali al perseguimento delle finalità di cui al punto 5 dell'informativa stessa. Un eventuale mancato conferimento dei dati citati è, pertanto, preclusivo delle attività in questione.

11. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Per il trattamento dei dati personali dell'interessato, Area Science Park non adotta alcun processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

Articolo 25 - Durata dell'Avviso

1. Il presente avviso resta attivo fino al 28 febbraio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili o della capacità tecnico-operativa di erogazione dei Servizi di Innovazione di Area Science Park.
2. Area Science Park si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'avviso in caso di disponibilità di ulteriori risorse, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Articolo 26– Disposizioni finali

1. Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito a presentare domanda di contributi e non comporta alcun obbligo per Area Science Park di erogare i contributi richiesti a beneficio delle imprese interessate, né, per queste ultime, alcun diritto a percepire i contributi richiesti o qualsivoglia altra prestazione a qualsiasi titolo.
2. Area Science Park si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare in tutto o in parte il procedimento di cui al presente avviso, nonché di prorogarne i termini, senza che le imprese interessate possano avanzare alcuna pretesa in termini risarcitori o di indennizzo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. Per ogni controversia relativa al presente avviso è competente l'autorità giudiziaria.